

Interpello nazionale straordinario del 10 luglio 2025 per l'acquisizione di disponibilità all'assegnazione temporanea rivolto al personale amministrativo non dirigenziale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria con il profilo professionale di Direttore, Funzionario giudiziario, Cancelliere esperto, Assistente giudiziario ed Operatore giudiziario.

FAQ

1) Cosa si intende per assegnazione temporanea?

L'assegnazione temporanea è una tipologia di mobilità temporanea per la quale il dipendente destinatario del provvedimento, pur rimanendo in organico presso il proprio Ufficio di appartenenza, è distaccato temporaneamente presso altro Ufficio.

2) Quale è la durata dell'assegnazione temporanea? È rinnovabile?

L'assegnazione temporanea avrà una durata minima di un anno, eventualmente rinnovabile.

3) Da quando decorre l'assegnazione temporanea?

Il provvedimento di assegnazione temporanea tiene conto delle esigenze di servizio degli Uffici di destinazione e di appartenenza, pertanto, non essendo ancora possibile stabilire una data certa di decorrenza, verrà dato un congruo periodo di preavviso.

4) Essendo un'assegnazione temporanea, se alla scadenza del termine non si vuole rinnovare, si ritorna all'Ufficio di appartenenza?

Sì, il provvedimento di assegnazione temporanea indica una data di inizio ed una data di fine, pertanto, il dipendente, prima della scadenza del termine disposto nel provvedimento, dovrà trasmettere domanda di proroga, in caso contrario, il giorno successivo alla data di fine indicata, dovrà riprendere possesso presso il proprio Ufficio di appartenenza.

5) Posso presentare domanda per lo stesso Ufficio presso cui sono incardinato?

No, può essere presentata domanda per un diverso Ufficio appartenente alla stessa sede, ma non per lo stesso Ufficio presso cui si presta servizio.

6) Come posso fare se il provvedimento di assegnazione temporanea decorre da una data in cui sono assente dal servizio per istituti già approvati dal mio Ufficio di appartenenza?

Se l'assenza dal servizio è già stata approvata dal proprio Ufficio di appartenenza o si è assenti dal servizio a causa di malattia o infortunio, è possibile presentare istanza di posticipato possesso che sarà valutata da questa Amministrazione Centrale compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ufficio di assegnazione temporanea.

7) Posso presentare domanda e, pertanto, ho il requisito dei tre anni di anzianità di servizio, se ho lavorato presso il Ministero della Giustizia con più contratti di lavoro e qualifiche professionali diversi?

Sì, purché ci sia stata continuità dell'attività lavorativa senza alcuna interruzione.

8) L'eventuale assegnazione temporanea ad altro Ufficio farebbe comunque maturare i cinque anni di assegnazione alla prima sede di cui all'art. 35, comma 5bis, del D.Lgs. 165/01? Potrei partecipare ad un eventuale interpello ordinario dopo cinque anni di servizio anche se trascorsi in parte presso altro Ufficio non di prima assegnazione?

L'assegnazione temporanea presso altro Ufficio giudiziario diverso da quello di appartenenza non inficia sulla maturazione del requisito di permanenza quinquennale di cui all'art. 35, comma 5bis, del D.Lgs. 165/01, pertanto, il dipendente, nel momento in cui matura il requisito, potrà partecipare all'interpello ordinario.

9) I Funzionari Addetti UPP o comunque il personale assunto per le esigenze del PNRR (tecnico di amministrazione, operatore data entry ecc.) può partecipare all'interpello?

No, come specificato nel bando, può partecipare alla presente procedura esclusivamente il personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed il personale PNRR è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.